

DANIELI & C. - OFFICINE MECCANICHE S.p.A. – BUTTRIO (UD), VIA NAZIONALE N. 41, CAPITALE SOCIALE EURO 81.304.566 I.V.– NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DI UDINE E CODICE FISCALE: 00167460302.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLA PROPOSTA DI RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE E PER EMETTERE OBBLIGAZIONI, SCADUTE PER COMPIUTO QUINQUIENNIO, ED ALTRE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO.

(Art. 72 e 92 del Regolamento di attuazione del Dlgs. n. 58 del 24.2.1998)

Signori azionisti,

sottoponiamo alla Vs. attenzione la proposta di rinnovare - in quanto scadente in data 27 settembre 2009 - la delega al consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter C.C. Tale delega, della durata massima quinquennale, è utilizzabile anche a più riprese, per

- aumentare il capitale sociale, in una o più volte entro il termine massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della relativa delibera, per un importo massimo complessivo di € 100.000.000 mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio n.c., da assegnare gratuitamente agli aventi diritto e/o da offrire in opzione a pagamento, stabilendo in tal caso, di volta in volta, la categoria di azioni da emettere, caratteristiche, prezzo di emissione delle azioni stesse, loro godimento, l'eventuale contributo spese, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale a servizio della

conversione di obbligazioni emesse, con facoltà di riservare nei limiti di legge parte delle emittende azioni ad amministratori ed a dipendenti della società e/o di sue controllate;

- emettere, ai sensi dell'art. 2420 ter C.C., in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della relativa delibera nel Registro delle Imprese, per un importo massimo di € 150.000.000, obbligazioni, anche convertibili e/o con diritti (warrant) di sottoscrizione e acquisto, in Euro e/o valuta straniera, ove consentito, di volta in volta, nei limiti di legge e con i necessari aumenti di capitale sociale a servizio dei prestiti,

Tali autorizzazioni, secondo prassi diffusa e già utilizzate in passato, vengono accordate agli amministratori della nostra società per consentire alla società stessa di cogliere tempestivamente le eventuali favorevoli opportunità sui mercati.

Le deleghe saranno recepite dall'art. 6 dello statuto secondo il testo allegato.

Si coglie così l'occasione per proporre all'assemblea ulteriori modifiche allo statuto, oltre a quelle di mero perfezionamento della formulazione degli articoli, e cioè:

- l'integrazione delle modalità di presentazione delle liste per il rinnovo degli organi sociali (artt. 15 e 21)
- la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, da riservarsi al consiglio di amministrazione anziché all'assemblea (art. 16 bis); l'attuale statuto sociale prevede infatti che la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sia demandata all'assemblea degli azionisti, previo parere

dell'organo di controllo. Il consiglio di amministrazione ha reputato opportuno che tale nomina sia di competenza dell'organo amministrativo e pertanto sottopone all'assemblea tale modifica statutaria. La funzione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nominato dall'assemblea del 27 ottobre 2008, terminerà con la scadenza del consiglio di amministrazione in carica e quindi con l'assemblea che avrà approvato il bilancio al 30 giugno 2009. La sua nuova nomina, previa deliberazione dell'assemblea, sarà pertanto demandata al consiglio di amministrazione che si riunirà dopo l'assemblea.

- l'integrazione delle modalità di convocazione del consiglio di amministrazione (art. 17)
- Per quanto alla modifica al regolamento assembleare (art. 14), si tratta di un adeguamento all'art. 2374 C.C. modificato dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6.

Segue l'esposizione a confronto degli articoli di cui si propone la modifica nel testo vigente ed in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate.

24 Settembre 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Gianpietro Benedetti

Firmato

Modifiche statutarie proposte

<u>FORMULAZIONE ATTUALE</u> <u>STATUTO</u>	<u>MODIFICHE PROPOSTE</u>	<u>ILLUSTRAZIONE</u> <u>VARIAZIONI</u>
<p align="center">TITOLO III</p> <p>CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI</p> <p>ART.6) - Il capitale sociale è di Euro 81.304.566 (ottantunomilionitrecentoquattromilacinquecentosessantasei) diviso in numero 81.304.566 (ottantunomilionitrecentoquattromilacinquecentosessantasei) azioni da Euro 1 (uno) nominali cadauna e precisamente in numero 40.879.533 azioni ordinarie e numero 40.425.033 azioni di risparmio non convertibili.</p> <p>Al consiglio di amministrazione, con delibera assembleare del 27 settembre 2004 è stata inoltre attribuita</p> <p>a) la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, ai sensi dell'art. 2443 C.C., entro il termine massimo di cinque anni dalla deliberazione, per un importo massimo complessivo di Euro 100.000.000 (centomilioni) mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio n.c., da assegnare gratuitamente agli aventi diritto e/o da offrire in opzione a pagamento, stabilendo in tal caso, di volta in volta, categoria delle azioni da emettere, caratteristiche, prezzo di emissione delle azioni stesse, data di godimento, eventuale contributo spese, eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale a servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi, sia in Italia che all'estero, con facoltà di riservare nei limiti di legge parte delle emittende azioni ad amministratori ed a dipendenti della società e/o di sue controllate.</p> <p>b) la facoltà di emettere, ai sensi dell'art. 2420 ter C.C., in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla deliberazione, per un importo</p>	<p>ART.6) - Il capitale sociale è di Euro 81.304.566 (ottantunomilionitrecentoquattromilacinquecentosessantasei) diviso in numero 81.304.566 (ottantunomilionitrecentoquattromilacinquecentosessantasei) azioni da Euro 1 (uno) nominali cadauna e precisamente in numero 40.879.533 azioni ordinarie e numero 40.425.033 azioni di risparmio non convertibili.</p> <p>Al consiglio di amministrazione, con delibera assembleare del 30 ottobre 2009 è stata inoltre attribuita</p> <p>a) la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, ai sensi dell'art. 2443 C.C., entro il termine massimo di cinque anni dalla deliberazione, per un importo massimo complessivo di Euro 100.000.000 (centomilioni) mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio n.c., da assegnare gratuitamente agli aventi diritto e/o da offrire in opzione a pagamento, stabilendo in tal caso, di volta in volta, categoria delle azioni da emettere, caratteristiche, prezzo di emissione delle azioni stesse, data di godimento, eventuale contributo spese, eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale a servizio della conversione di obbligazioni emesse, con facoltà di riservare nei limiti di legge parte delle emittende azioni ad amministratori ed a dipendenti della società e/o di sue controllate.</p> <p>b) la facoltà di emettere, ai sensi dell'art. 2420 ter C.C., in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla deliberazione, per un importo</p>	<p><i>Rinnovo di tale facoltà scaduta in data 27 settembre 2009; ciò al fine di consentire alla società di cogliere tempestivamente eventuali favorevoli opportunità sui mercati (secondo prassi diffusa e utilizzata dalla società in passato)</i></p> <p><i>ipotesi che si ritiene non ricorrente</i></p>

<p>massimo di Euro 150.000.000 (centocinquantamiloni), obbligazioni, anche convertibili e/o con diritti (warrant) di sottoscrizione e acquisto, in Euro e/o valuta straniera, ove consentito, di volta in volta, nei limiti di legge e con i necessari aumenti del capitale sociale a servizio dei prestiti.</p>	<p>massimo di Euro 150.000.000 (centocinquantamiloni), obbligazioni, anche convertibili e/o con diritti (warrant) di sottoscrizione e acquisto, in Euro e/o valuta straniera, ove consentito, di volta in volta, nei limiti di legge e con i necessari aumenti del capitale sociale a servizio dei prestiti.</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p>ASSEMBLEA</p> <p>ART.11) - Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie che presentino le relative certificazioni, richieste agli intermediari autorizzati, almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione.</p> <p>L'avviso di convocazione dell'assemblea è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure su "Italia Oggi" entro i termini previsti dalla normativa vigente.</p> <p>I soci possono farsi rappresentare in assemblea nei limiti di legge solo da altri soci per singole assemblee con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita ad un proprio dipendente da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione.</p> <p>ART.12) - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto essa è presieduta da persona eletta a norma dell'art.2371 C.C.</p> <p>Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo.</p> <p>L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale di assemblea è redatto da un notaio.</p>	<p>ART.11) - Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie che, almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione, presentino le relative certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati.</p> <p>L'avviso di convocazione dell'assemblea è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure su "Italia Oggi" o altro quotidiano, entro i termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>I soci possono farsi rappresentare in assemblea nei limiti e con le modalità di legge solo da altri soci, per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita ad un proprio dipendente da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione.</p> <p>ART.12) - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato. In difetto essa è presieduta da persona eletta a norma dell'art.2371 C.C.</p> <p>Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo.</p> <p>L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale di assemblea è redatto da un notaio.</p>	<p><i>Integrazione.</i></p> <p><i>Integrazione.</i></p>

<p>TITOLO V AMMINISTRAZIONE</p> <p>ART.15) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque a undici componenti. La nomina degli amministratori e la preventiva determinazione del loro numero spetta all'assemblea ordinaria. La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o la diversa misura stabilita dalla Consob.</p> <p>Il deposito della lista dovrà essere accompagnato da apposita attestazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità e/o il diritto di voto sul numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, nonché l'iscrizione a libro soci da almeno 15 giorni.</p> <p>Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere, elencati mediante un numero progressivo e dovranno indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto.</p> <p>Ogni candidato potrà presentarsi</p>	<p>ART.15) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque a undici componenti. La nomina degli amministratori e la preventiva determinazione del loro numero spetta all'assemblea ordinaria. La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che - da soli o con altri azionisti - rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o la diversa misura stabilita dalla Consob. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea.</p> <p>Il deposito della lista dovrà essere accompagnato da apposita attestazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità e/o il diritto di voto sul numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, nonché l'iscrizione a libro soci da almeno 15 giorni; in mancanza, la lista si considera come non presentata.</p> <p>Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.</p> <p>Le liste, che saranno messe a disposizione del pubblico ai sensi della normativa vigente, contengono un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere, elencati progressivamente e devono indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto.</p> <p>Ogni candidato potrà presentarsi</p>	<p><i>Modifiche apportate per adeguare le modalità di nomina del consiglio di amministrazione a quanto stabilito dal Regolamento Emittenti Consob; riformulazione dei principi già espressi.</i></p>
---	---	--

<p>in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Almeno uno dei componenti il consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione è composto da più di 7 componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del TUF.</p> <p>L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p> <p>Infine, ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUF, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i medesimi requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il Regolamento emanato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF, pena la decadenza dalla carica.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e, quando necessario, anche la dichiarazione di indipendenza, prescritti dalla normativa vigente, nonché le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.</p>	<p>in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Almeno uno dei componenti il consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sarà composto da più di 7 componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del TUF.</p> <p>Inoltre, ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUF, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i medesimi requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il Regolamento emanato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF, pena la decadenza dalla carica.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, che dovrà riportare l'identità dei soci con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, dovranno depositarsi, pena l'invalidità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob con questi ultimi; - le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura, illustrano le proprie caratteristiche personali e professionali e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e, qualora ricorra, anche la dichiarazione di indipendenza, 	
---	--	--

<p>Uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.</p> <p>Risulteranno eletti, nel rispetto del numero dei componenti stabilito dall'assemblea e secondo il numero progressivo, i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti meno uno, che sarà invece il primo eletto nell'ordine progressivo della lista risultata seconda per numero di voti.</p> <p>In caso di presentazione di una unica lista o nel caso nessuna lista venisse presentata e per le delibere di nomina degli amministratori necessari per l'integrazione del consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>In caso di dimissioni, revoca o decadenza della maggioranza degli amministratori in carica, decadrà l'intero consiglio.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale,</p>	<p>prescritti dalla normativa vigente, nonché le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.</p> <p>Uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>Ogni azionista ha diritto di votare per una sola lista.</p> <p>Risulteranno eletti, nel rispetto del numero dei componenti stabilito dall'assemblea e secondo il numero progressivo, i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti meno uno, che sarà invece il primo eletto nell'ordine progressivo della lista risultata seconda per numero di voti.</p> <p>In caso di presentazione di una unica lista o nel caso nessuna lista venisse presentata e per le delibere di nomina degli amministratori necessari per l'integrazione del consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>In caso di dimissioni, revoca o decadenza della maggioranza degli amministratori nominati in carica, decadrà l'intero consiglio.</p> <p>L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale,</p>	
--	--	--

<p>purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Qualora occorra sostituire consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, il consiglio coopta scegliendo, ove possibile, fra i candidati indicati in ordine progressivo nella lista della quale faceva parte il consigliere da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo statuto per la carica.</p>	<p>purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Qualora occorra sostituire consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, il consiglio coopta scegliendo, ove possibile, fra i candidati indicati in ordine progressivo nella lista della quale faceva parte il consigliere da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo statuto per la carica.</p>	
<p>ART.16 bis) - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. L'Assemblea, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</p> <p>Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi necessari per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p> <p>La funzione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari termina con la scadenza del consiglio di amministrazione in carica.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra soggetti che: abbiano conseguito una laurea in materie economiche; abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio in materia finanziaria e contabile in posizioni di responsabilità; e deve possedere i requisiti di</p>	<p>ART. 21) - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</p> <p>Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi necessari per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p> <p>La funzione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari termina con la scadenza del consiglio di amministrazione in carica.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra soggetti che: abbiano conseguito una laurea in materie economiche; abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio in materia finanziaria e contabile in posizioni di responsabilità; e deve possedere i requisiti di</p>	<p><i>Si considera opportuno demandare la nomina del dirigente preposto al consiglio di amministrazione.</i></p>

<p>onorabilità stabiliti per gli amministratori, pena la decadenza dalla carica, da dichiararsi dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.</p>	<p>onorabilità stabiliti per gli amministratori, pena la decadenza dalla carica, da dichiararsi dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.</p>	
<p>ART.17) - Il consiglio si raduna tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta al presidente da almeno due amministratori. Può essere convocato, previa comunicazione al presidente, dal collegio sindacale o almeno da due sindaci effettivi.</p> <p>Le convocazioni saranno fatte nel luogo designato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia o in paesi dell'Unione Europea.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del consiglio di amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audioconferenza o videoconferenza.</p> <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere assicurate, comunque: a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; b) la possibilità per ciascuno 	<p>ART.17) - Il consiglio si raduna tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta al presidente da almeno due amministratori. Può essere convocato, previa comunicazione al presidente, dal collegio sindacale o da almeno due sindaci effettivi.</p> <p>Le convocazioni saranno fatte nel luogo designato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia o in paesi dell'Unione Europea.</p> <p>La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta con comunicazione che dovrà pervenire a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco effettivo almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima, e sarà effettuata con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica (e-mail) o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Tuttavia il consiglio si considera validamente costituito quando siano presenti tutti gli amministratori in carica ed i componenti effettivi dell'organo di controllo.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del consiglio di amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audioconferenza o videoconferenza.</p> <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere assicurate, comunque: a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; b) la possibilità per ciascuno 	<p><i>Specificate modalità di convocazione del consiglio di amministrazione.</i></p>

<p>dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonchè la contestualità dell'esame e della deliberazione;</p> <p>- la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il presidente ed il segretario.</p> <p>ART.18) - La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione il quale ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuno, per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale.</p> <p>E' attribuita al consiglio di amministrazione la competenza a deliberare - con applicazione dell'art.2436 C.C. - sulle proposte aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 et 2505 bis C.C., - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, - i trasferimenti della sede sociale nel territorio nazionale, - l'emissione di obbligazioni, ad eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della società, che resta di competenza dell'assemblea salvo delega specifica. <p>Il consiglio di amministrazione, anche attraverso amministratori delegati, riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto d'interesse. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale;</p>	<p>dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonchè la contestualità dell'esame e della deliberazione;</p> <p>- la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il presidente ed il segretario.</p> <p>ART.18) - La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione il quale ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuno, per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale.</p> <p>E' attribuita al consiglio di amministrazione la competenza a deliberare - con applicazione dell'art.2436 C.C. - sulle proposte aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 et 2505 bis C.C., - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, - i trasferimenti della sede sociale nel territorio nazionale, - l'emissione di obbligazioni, ad eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della società, che resta di competenza dell'assemblea salvo delega specifica. <p>Il consiglio di amministrazione, anche attraverso amministratori delegati, riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto d'interesse. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale;</p>	
--	--	--

<p>quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al presidente del collegio sindacale.</p>	<p>quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al presidente del collegio sindacale.</p>	
<p>ART.20) La firma sociale e la rappresentanza della società, anche in giudizio, sono devolute al presidente del consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati nei limiti dei poteri agli stessi conferiti.</p> <p>Il consiglio potrà anche delegare l'uso della firma sociale, tanto congiuntamente che separatamente, con quelle limitazioni che crederà opportune, ad uno o più amministratori, ovvero ad uno o più direttori e procuratori.</p>	<p>ART.20) La firma sociale e la rappresentanza della società, anche in giudizio, sono devolute al presidente del consiglio di amministrazione, al Vice-Presidente, se nominato, ed agli amministratori delegati nei limiti dei poteri agli stessi conferiti.</p> <p>Il consiglio potrà anche delegare l'uso della firma sociale, tanto congiuntamente che separatamente, con quelle limitazioni che crederà opportune, ad uno o più amministratori, ovvero ad uno o più direttori e procuratori.</p>	<p><i>Integrazione</i></p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p>CONTROLLO</p> <p>ART.21) Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi; sono altresì nominati due sindaci supplenti.</p> <p>I sindaci sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile ed in particolare dal decreto 30 marzo 2000 n.162 del Ministero della Giustizia.</p> <p>I sindaci devono essere quindi in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente, pena la decadenza dalla carica, stabilendosi - al fine della valutazione dell'esperienza maturata - che settori strettamente attinenti alla attività di impresa sono quelli della produzione e del commercio di beni durevoli.</p> <p>Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge.</p> <p>Previa comunicazione scritta al presidente del consiglio di amministrazione antecedente di almeno trenta giorni la data fissata per la riunione, il collegio sindacale ovvero almeno due dei sindaci possono convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il comitato</p>	<p>ART.22) Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi; sono altresì nominati due sindaci supplenti.</p> <p>I sindaci sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile ed in particolare dal decreto 30 marzo 2000 n.162 del Ministero della Giustizia.</p> <p>I sindaci devono essere quindi in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente, pena la decadenza dalla carica, stabilendosi - al fine della valutazione dell'esperienza maturata - che settori strettamente attinenti alla attività di impresa sono quelli della produzione e del commercio di beni durevoli.</p> <p>Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge.</p> <p>Previa comunicazione scritta al presidente del consiglio di amministrazione antecedente di almeno quaranta giorni la data fissata per la riunione, il collegio sindacale ovvero almeno due dei sindaci possono convocare l'assemblea; previa comunicazione antecedente di almeno dieci</p>	<p><i>Modificati i termini per permettere la pubblicazione della convocazione assemblea sulla G.U. nei</i></p>

<p>esecutivo.</p> <p>Non possono essere nominati sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che ricoprono altri incarichi di amministrazione e di controllo oltre i limiti al cumulo degli incarichi stessi, stabiliti dal Regolamento Emittenti Consob.</p> <p>All'atto della loro nomina l'assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai sindaci. Ai sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.</p> <p>Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti.</p> <p>Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea.</p> <p>Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o alla diversa misura stabilita dalla Consob.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra di</p>	<p>giorni essi possono convocare il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo.</p> <p>Non possono essere nominati sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che ricoprono altri incarichi di amministrazione e di controllo oltre i limiti al cumulo degli incarichi stessi, stabiliti dal Regolamento Emittenti Consob.</p> <p>All'atto della loro nomina l'assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai sindaci. Ai sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.</p> <p>Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti.</p> <p>Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati progressivamente.</p> <p>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o la diversa misura stabilita dalla Consob.</p> <p>Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra di</p>	<p><i>termini di legge, nonché riformulazione dei principi già espressi.</i></p>
---	---	--

<p>loro, il termine per il deposito viene ridotto a 10 giorni prima dell'assemblea e la soglia prevista dallo statuto è ridotta alla metà.</p> <p>Il deposito della lista dovrà essere accompagnato da apposita attestazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità e/o il diritto di voto sul numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, nonché l'iscrizione a libro soci da almeno 15 giorni.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente, nonché le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.</p> <p>Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.</p> <p>Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.</p> <p>Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il</p>	<p>loro, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data e la soglia indicata nell'avviso di convocazione è ridotta della metà.</p> <p>Il deposito della lista dovrà essere accompagnato da apposita attestazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità e/o il diritto di voto sul numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, nonché l'iscrizione a libro soci da almeno 15 giorni.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, che dovrà riportare l'identità dei soci con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, dovranno depositarsi, pena l'invalidità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinques del Regolamento Emittenti Consob con questi ultimi; - le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura, illustrano le proprie caratteristiche personali e professionali e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente, nonché le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società. <p>Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.</p> <p>Ogni azionista ha diritto di votare per una sola lista.</p> <p>Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il</p>	<p><i>Modifiche apportate per adeguare le modalità di nomina del collegio sindacale a quanto stabilito dal Regolamento Emittenti Consob; riformulazione dei principi già espressi.</i></p>
---	---	--

<p>maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti; quest'ultimo sarà Presidente del Collegio.</p> <p>Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.</p> <p>In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.</p> <p>In caso di presentazione di una unica lista o nel caso nessuna lista fosse presentata e per le delibere di nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni, anche in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.</p> <p>La riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente del collegio sindacale.</p>	<p>maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti; quest'ultimo sarà Presidente del Collegio.</p> <p>Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.</p> <p>In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.</p> <p>In caso di presentazione di una unica lista o nel caso nessuna lista fosse presentata e per le delibere di nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>In caso di parità tra le liste sarà nominato come sindaco effettivo, con la carica di presidente del collegio sindacale, il candidato più giovane tra i candidati indicati al primo posto di tali liste; mentre sarà nominato sindaco supplente il candidato indicato al primo posto della sezione dei supplenti della medesima lista di minoranza da cui viene tratto il sindaco effettivo.</p> <p>I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni, anche in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.</p> <p>La riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente del collegio sindacale.</p>	
---	--	--

<p>Regolamento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società "Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A." TITOLO III Articolo 14</p> <p>I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza.</p> <p>Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.</p> <p>Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre tre giorni nel caso previsto dall'art. 2374 c.c. e può farlo in ogni altro caso in cui ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga; egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.</p>	<p>Articolo 14</p> <p>I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza.</p> <p>Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.</p> <p>Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'art. 2374 c.c. e può farlo in ogni altro caso in cui ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga; egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.</p>	<p><i>Adeguamento all'art. 2374 C.C. modifi- cato dal D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 6.</i></p>
---	---	---